

Soggetto n. 5

La parte civile

È «soggetto» e
«parte» **eventuale**




Art. 185 c.p.

Restituzioni e risarcimento del danno

C. 1. «Ogni reato obbliga alle **restituzioni** a norma delle leggi civili.

C. 2. «Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al **risarcimento** il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».




Il problema da risolvere


In quale sede consentire al **danneggiato dal reato** di proporre la propria domanda civilistica (richiesta di risarcimento e/o di restituzione di cose)?

Giudice civile?

Giudice penale?



Ordinamento consente
entrambe le vie



**Problema del possibile
contrasto di giudicati**

Possibilità I

Danneggiato si
costituisce «parte civile»
nel **processo penale**

sin dall'**inizio**

trasferisce l'azione dalla sede civile a
quella penale; si può fare solo fino a
sentenza civile di 1° grado (art. 75 c. 1)

«L'**azione civile** per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal **soggetto al quale il reato ha recato danno** ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile» (art. 74)

La costituzione di parte civile

L'azione civile nel processo penale è esercitata mediante la **costituzione di parte civile** (art. 76)

Termine ultimo
entro la verifica sulla
costituzione delle parti
in dibattimento (art. 79)


Requisiti dichiarazione di costituzione di parte civile (art. 78)

- deve essere **depositata** nella cancelleria del giudice o **presentata** in udienza
- deve **contenere**, a pena di inammissibilità:
 - a) le generalità di chi si costituisce parte civile
 - b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile
 - c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura
 - d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda
 - e) la sottoscrizione del difensore

Perché deve essere conferita procura speciale al difensore?

Difensore delle altre parti private (art. 100)

«La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria **stanno in giudizio col ministero di un difensore**, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata»



Parte private **diverse dall'imputato** non possono stare in giudizio da sole e sono quindi obbligatoriamente rappresentate nel processo dal loro difensore

Possibili esiti della domanda

A Se condanna l'imputato, il giudice decide anche sulla domanda della parte civile (art. 538 c. 1)

1 Liquida direttamente il danno (art. 538, c. 2)

2 «Se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno», pronuncia «condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile» (art. 539)

Sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, **nel successivo giudizio civile**, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651)

B Se il giudice penale assolve l'imputato



Parte civile soccombente potrebbe anche ancora rivolgersi al **giudice civile**, ma difficilmente otterrà quanto richiesto



La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato **nel successivo giudizio civile** quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (art. 652)

Possibilità II

Danneggiato presenta la propria domanda in sede civile

la presenta **prima** che, nel parallelo proc. pen., sia emessa **sent. di 1° grado**



Proc. civ. segue il suo corso e **non subisce efficacia** dell'eventuale sentenza di assoluzione (art. 75 cc. 2-3)

la presenta **dopo** che, nel parallelo proc. pen., è stata emessa **sent. di 1° grado**

la presenta **dopo** essersi già costituito **parte civile** nel proc. pen.




Procedimento civile resta **sospeso** fino a giudicato penale (art. 75 c. 3) e subisce efficacia eventuale assoluzione (art. 652)

Possibilità III

Danneggiato resta **inerte**

non presenta la domanda al giudice civile e, parallelamente, lascia concludere il processo penale senza essersi costituito parte civile



Se era «stato posto in condizione di costituirsi parte civile», il danneggiato **patirà gli effetti dell'eventuale giudicato assolutorio**, qualora poi decidesse di rivolgersi al giudice civile (art. 652 c. 1)





Quale sede conviene coltivare?

Se si costituisce parte civile, il danneggiato...

- ha chi cerca le prove per lui (p.m./p.g.)
- processi penali durano meno

MA

se imputato viene assolto, la sua domanda civilistica subisce un pregiudizio irrimediabile

Se si rivolge subito al giudice civile,
il danneggiato...

deve cercarsi le
prove da solo

MA

- regola di giudizio meno rigida rispetto al processo penale
- processo civile resta indipendente dall'esito del parallelo processo penale

Soggetto n. 8

La persona offesa



È solo «soggetto»
e mai «parte»

colui che è **titolare del bene
giuridico** leso dal fatto di reato

≠

danneggiato

Colui che ha subito un danno dal reato,
ma non è detto sia anche titolare del
bene giuridico leso dal reato

Poteri sollecitatori

- può, in ogni stato e grado del procedimento, presentare **memorie** e indicare (non in Cassazione) **elementi di prova** (art. 90)
- può chiedere al p.m. di promuovere un incidente probatorio (art. 394)
- può chiedere al p.m. di impugnare la sentenza (art. 572)

Poteri di controllo su attività p.m.

partecipazione al procedimento
per la **proroga del termine
delle indagini** (art. 406)

opposizione alla richiesta
di **archiviazione** (art. 410)

Vari diritti di informazione



riceve avviso data udienza
preliminare (art. 419)

le viene notificato il decreto
che dispone il giudizio (art. 429)

viene avvisata quando p.m. sta per svolgere
un accertamento tecnico irripetibile (art. 360)

Può nominare un **difensore**

Indagini preliminari

attenzione del codice si concentra solo sulla **persona offesa**

Udienza preliminare-Giudizio

attenzione del codice si concentra prevalentemente sul **danneggiato**

**Esercizio
azione penale**

Codificatori si sono basati sulla frequente coincidenza fra i due ruoli: p.o. dovrebbe poi **trasformarsi** in parte civile, in quanto, di norma, dovrebbe cumulare tale qualifica e quella di danneggiato

Recente interesse del legislatore per la «vittima»,
in attuazione delle **indicazioni europee (UE)**

Evitare nuove forme di **vittimizzazione primaria**

Evitare **vittimizzazione secondaria**

**Informare efficacemente la vittima sul
procedimento e sui suoi diritti all'interno di esso**

d.l. 14 agosto 2013, n. 93

- informazione su possibilità di nomina difensore (art. 101 c. 1);
- informazione su revoca/sostituzione misure cautelari (art. 299 c. 2 *bis*);
- facoltà presentare memorie a seguito richiesta indagato di revoca/sostituzione misure cautelari (art. 299 c. 3);
- allontanamento d'urgenza dalla casa familiare da parte della p.g. (art. 384 *bis*);
- notificazione in ogni caso della richiesta di archiviazione per i reati di violenza (art. 408 c. 3 *bis*);
- modalità protette per l'esame vittime reati sessuali (art. 498 c. 4 *quater*).

d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24

ascolto protetto in incidente
probatorio per vittime reati
sessuali (art. 398 c. 5 *ter*)

d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9

informazione su possibilità di ottenere
emissione ordine di protezione
europeo (art. 282 *quater* c. 1 *bis*)

d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212

- fornito elenco di informazioni sui diritti (art. 90 *bis*);
- comunicazione evasione/scarcerazione di indagato/imputato (art. 90 *ter*);
- definizione di vittima vulnerabile (art. 90 *quater*);
- ripresa audiovisiva delle dichiarazioni vittima vulnerabile (art. 134 c. 4);
- diritto a traduzione e interpretazione (art. 143 *bis*);
- audizione investigativa protetta di p.g. (art. 351 c. 1 *ter*);
- audizione investigativa protetta del p.m. (art. 362 c. 1 *bis*);
- nuovo caso di incidente probatorio per esame vittime vulnerabili (art. 392 c. 1 *bis*);
- esame protetto in incidente probatorio per tutte le vittime vulnerabili (art. 398 c. 5 *quater*);
- esame protetto in dibattimento per tutte le vittime vulnerabili (art. 498 c. 4 *quater*).